



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 7 / 2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021 - CIG. Z992B7A48F

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 01/2020, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/12/2019, resa immediatamente esecutiva;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022, approvato con atto della Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2020, resa immediatamente esecutiva;

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici; si è, infatti, in presenza di un mercato particolarmente complesso; l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione di un broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

Tenuto conto che il Comune di Dosolo per il soddisfacimento delle necessità relative al campo assicurativo deve avvalersi della collaborazione di un broker assicurativo, e che il servizio di brokeraggio è stato affidato fino al 31.12.2019 alla società Union Brokers s.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 01639560356, con sede a Reggio Emilia, in via Gandhi, n. 16;

Rilevato che l'attività di ausilio svolta in questi anni dalla citata società è risultata particolarmente efficace nella gestione dei sinistri, specialmente di quelli più vetusti, che comportano un più ampio lavoro di gestione, difficilmente realizzabile direttamente dagli uffici comunali, che non sono strutturati per poter gestire i continui rapporti con le Compagnie e con i liquidatori incaricati dalle stesse;

Considerato che risulta necessario procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2020 e 2021;

Tenuto conto che il valore del servizio di brokeraggio assicurativo deve essere commisurato al totale delle provvigioni sui premi relativi alle polizze assicurative, al netto delle imposte e che il valore complessivo di tale servizio per le annualità 2020 e 2021 può essere determinato in complessivi Euro 5.600,00;

Rilevato che l'affidamento di che trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 36, comma 2, lettera a), del nuovo codice dei contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in quanto l'importo complessivo della prestazione è stimabile in una cifra massima di Euro 5.600,00, quindi inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, prevista da tale articolo, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;

Precisato che l'importo spettante per il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale, in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni, calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, per un importo presunto pari ad Euro 5.600,00 totali per gli anni 2020 e 2021;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:

-il fine che l'Amministrazione intende raggiungere con l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo è quello di ottenere una miglior gestione dei contratti assicurativi stipulati, a garanzia delle attività dell'Ente e del proprio patrimonio;

-il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio amministrativo; che le clausole essenziali sono:

a) durata: dal 01.01.2020 al 31.12.2021;

b) corrispettivo: nessun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale, in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni, calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, per un importo presunto pari ad Euro 5.600,00 totali per gli anni 2020 e 2021;

-scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

- ai sensi art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza...";
- il servizio richiesto dal Comune di Dosolo non è reperibile sulla Piattaforma Consip S.p.A.;
- le procedure telematiche di acquisto consentono acquisti basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;

Ritenuto di individuare la società Union Brokers s.r.l., C.F./P.IVA 01639560356, con sede a Reggio Emilia, in Via Gandhi, n. 16, quale operatore da invitare a formulare la propria offerta con procedura di affidamento diretto da esperire su piattaforma di eprocurement Sintel di ArcaLombardia;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'allegato capitolato d'oneri, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ottenuto il CIG per la presente procedura, che il seguente: Z992B7A48F, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. Di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, la procedura per l'affidamento diretto alla società Union Brokers s.r.l., C.F./P.IVA 01639560356, con sede a Reggio Emilia, in Via Gandhi, n. 16, del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

2. Di dare atto che l'affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni, calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, per un valore presunto pari ad Euro 5.600,00 totali per gli anni

2020 e 2021;

3. Di dare atto che la procedura di affidamento diretto verrà esperita attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel di ArcaLombardia, secondo le modalità previste dalla stessa;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del Responsabile di settore.

Lì, 20/01/2020

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di DOSOLO

(Provincia di Mantova)

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER GLI ANNI 2020 E 2021**

INDICE

Articolo 1 OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Articolo 2 DURATA DEL SERVIZIO

**Articolo 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO DEL
CONTRATTO**

Articolo 4 OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Articolo 5 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL’ENTE

Articolo 6 POLIZZA ASSICURATIVA

Articolo 7 CAUZIONE DEFINITIVA

Articolo 8 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA’ DEL BROKER

Articolo 9 PENALI

Articolo 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Articolo 11 RECESSO

Articolo 12 CONTROVERSIE

Articolo 13 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI D.LGS. N. 196/2003

**Articolo 14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA**

Articolo 1

OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Dosolo ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successivi Regolamenti ISVAP. Il broker, con propri mezzi ed organizzazione metterà a disposizione del Comune di Dosolo i propri servizi, che vengono elencati in via principale e non esaustiva:

- **risk management**: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune di Dosolo in attinenza all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
- **programma assicurativo**, con aggiornamento continuo, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla razionalizzazione dei costi mediante: valutazione delle coperture assicurative in essere in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione di eventuali rischi scoperti;
- studio delle innovazioni legislative e nuove proposte migliorative riscontrate nel mercato assicurativo;
- assistenza tecnica nella **redazione dei capitoli d'oneri** e nella predisposizione della documentazione in caso di svolgimento di procedure di affidamento dei servizi assicurativi nei vari rami;
- **gestione amministrativa dei contratti assicurativi** (comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico), consistente in: segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze; segnalazione preventiva delle scadenze contrattuali e premi dovuti; controllo sulla corretta emissione delle polizze e relative appendici; comunicazione dati di regolazione premio;
- assistenza (telefonica, posta elettronica, on-site), consulenza e **gestione dei sinistri attivi e passivi**, consistente in: presa in carico e gestione dei sinistri pregressi (anche derivanti da più contratti assicurativi) ancora in fase di definizione; assistenza tecnica per apertura e gestione dei sinistri; report annuale (o a eventuale richiesta in caso di necessità) sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati/riservati (con indicazione dei relativi importi) e dichiarati senza seguito; monitoraggio dei sinistri attivi su garanzie dirette e salvaguardia dei tempi di prescrizione;
- **recupero danni** cagionati all'ente da terzi responsabili;
- **pagamento dei premi assicurativi**: l'amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi alla società di brokeraggio, previa indicazione dei dati necessari a norma di legge per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare i corrispettivi alle compagnie assicuratrici ed ad inviare al Comune di Dosolo gli originali delle polizze e delle appendici, opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato dal broker avrà effetto liberatorio. Il broker sarà responsabile e terrà indenne il Comune di Dosolo da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancante o tardiva attribuzione dei premi alle compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo. Le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena l'applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, nonché in materia di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione;
- **formazione ed aggiornamento del personale comunale**, da svolgersi presso la sede Comunale, con broker professionisti iscritti alla sez. B del Registro RUI, **un minimo**

di due incontri per ogni anno di servizio, relativamente alle tematiche assicurative da concordare insieme al responsabile di servizio;

- erogazione contributo annuale, pari ad euro 1.000,00, a favore del Comune di Dosolo, per sostenere iniziative culturali e/o sportive, organizzate direttamente dal Comune o da associazioni no profit insediate sul territorio comunale.

Articolo 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni due, con decorrenza dal 01/01/2020 fino al 31/12/2021, a proroga del precedente incarico.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore eventuale periodo da stabilire.

L'impresa aggiudicataria del servizio dovrà comunque continuare a garantire le prestazioni contrattuali anche dopo la scadenza del contratto per il tempo eventualmente necessario al completamento delle procedure di gara (proroga tecnica).

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

Articolo 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di Dosolo alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi, con decorrenza 01/01/2020, sotto forma di provvigioni percentuali offerte in sede di rinnovo dei contratti per la loro intera durata, ed applicate ai premi corrisposti.

In caso di procedure di affidamento di servizi assicurativi con esito negativo il Comune di Dosolo non corrisponderà alcuna provvigione o compenso.

Non comporterà alcun corrispettivo a carico del Comune di Dosolo lo svolgimento di qualsiasi attività prevista dal presente capitolato.

Articolo 4 OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Dosolo, secondo le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D.Lgs. n. 209/2005;

- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali il Comune di Dosolo ha stipulato polizze assicurative;

- assicurare la gestione del programma assicurativo dell'ente e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto, e non ancora conclusi;

- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte del Comune;

- non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- nei confronti del proprio personale dipendente la società di brokeraggio si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

Articolo 5 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione in merito alle proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da attivare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Il Comune si impegna a rendere noto, in occasione dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, e formulerà la cosiddetta "clausola broker", che verrà inserita nei capitolati che saranno predisposti per l'affidamento delle singole coperture assicurative, in maniera tale da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere; il broker non potrà, in ogni caso, richiedere alla compagnia un compenso maggiore alla percentuale dichiarata in sede di offerta economica presentata per la partecipazione alla procedura di gara;

Articolo 6 POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del presente contratto, il broker affidatario del servizio dovrà consegnare copia della polizza RC Professionale, così come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005, e comunicare annualmente gli estremi del rinnovo della medesima.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00 per ciascun sinistro e di € 1.500.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

Articolo 7 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni cagionati e l'applicazione delle penali, il broker, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, si impegna a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia, definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del nuovo codice pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto.

Articolo 8

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione comunale.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.

Il broker risponde, inoltre, dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Il Comune di Dosolo ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Articolo 9

PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune di Dosolo provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante pec) assegnando al broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'Amministrazione comunale a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 200,00, salvo l'eventuale diritto ad ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 10

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti

dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Dosolo si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto, così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

Articolo 11 RECESSO

È facoltà del Comune di Dosolo recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi al broker per iscritto (raccomandata A/R o Pec).

Le parti convengono inoltre che per giusta causa, il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker.

Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Dosolo e il Broker viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

ART. 13 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI D.LGS. N. 196/2003

E' fatto obbligo al broker di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il broker ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio.

Le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio in esame non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della gestione di cui trattasi.

Il broker del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il broker, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il broker si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 7 del 20/01/2020

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL
31/12/2021 - CIG. Z992B7A48F**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 20/01/2020 al 04/02/2020 per 15 giorni consecutivi.

Li, 11/02/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)